



S T A T U T O

E.M.E.C. Emilia Romagna S.M.S.

Ente Mutuo Esercenti Commercio Emilia Romagna - Società di Mutuo Soccorso

ENTE MUTUO ESERCENTI COMMERCIO EMILIA ROMAGNA
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

S T A T U T O



INDICE

Art. 1 - Denominazione	pag.	3
Art. 2 - Durata.....	pag.	3
Art. 3 - Sede.....	pag.	3
Art. 4 - Scopi ed oggetto.....	pag.	3
Art. 5 - Mezzi	pag.	4
Art. 6 - Patrimonio	pag.	4
Art. 7 - Soci	pag.	4
Art. 8 - Modalità di iscrizione	pag.	5
Art. 9 - Doveri del socio.....	pag.	5
Art. 10 - Versamenti dovuti dai soci.....	pag.	6
Art. 11 - Perdita qualità del socio	pag.	6
Art. 12 - Organi dell'Ente Mutuo.....	pag.	7
Art. 13 - Assemblea.....	pag.	7
Art. 14 - Amministrazione	pag.	8
Art. 15 - Presidente	pag.	10
Art. 16 - Comitato esecutivo	pag.	10
Art. 17 - Collegio sindacale.....	pag.	11
Art. 18 - Collegio dei Probiviri.....	pag.	11
Art. 19 - Direttore dell'Ente Mutuo.....	pag.	12
Art. 20 - Durata delle cariche sociali.....	pag.	12
Art. 21 - Esercizio sociale e bilancio.....	pag.	12
Art. 22 - Liquidazione o perdita della natura di società di mutuo soccorso.....	pag.	12
Art. 23 - Clausola finale.....	pag.	13

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, con sede in Bologna, su iniziativa di Confcommercio Imprese per l'Italia di Bologna, una Società di Mutuo Soccorso sotto la denominazione di "**Ente Mutuo Esercenti Commercio Emilia Romagna Società di Mutuo Soccorso**" o, in forma breve, "**E.M.E.C. Emilia Romagna S.M.S.**" qui di seguito indicata, per brevità, Ente Mutuo. L'Ente Mutuo ha personalità giuridica ed è una mutua volontaria disciplinata dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - DURATA

La durata dell'Ente Mutuo è illimitata.

ART. 3 - SEDE

L'Ente Mutuo ha sede in Bologna, presso Confcommercio Imprese per l'Italia di Bologna, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese. Essa può costituire nel territorio dell'Emilia Romagna, con delibera degli Organi competenti, sedi secondarie, uffici e sportelli.

ART. 4 - SCOPI ED OGGETTO

L'Ente mutuo non ha finalità di lucro, perseguendo finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà ed in conformità alle norme della legge 3818 del 15/04/1886 e del decreto legislativo 117 del 03/07/2017.

L'Ente mutuo persegue le proprie finalità di assistenza sanitaria integrativa attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi delle seguenti attività:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché partecipando anche alla gestione di presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge;
- b) erogazione di rimborsi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione ai soci e agli aventi diritto di sussidi economici in caso di malattia, infortunio, invalidità e vecchiaia;
- d) promozione e realizzazione di iniziative sociali e culturali volte a promuovere i principi di mutualità e i legami di solidarietà tra i soci nonché fra i soci e altri soggetti bisognosi di aiuto;
- e) promozione e realizzazione di iniziative - anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati - per il miglioramento del benessere sociale, culturale e psicofisico dei soci e degli aventi diritto.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.

L'ambito territoriale prevalente di riferimento delle finalità statutarie è quello della regione Emilia Romagna.

L'Ente Mutuo non potrà svolgere attività diversa da quelle qui previste né potrà svolgere attività d'impresa.

L'Ente Mutuo potrà costituire, aderire o partecipare a consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati - anche nella forma di imprese sociali - in conformità con quanto previsto dalla legge n. 3818/1886 e dal decreto legislativo 117 del 03/07/2017.

L'Ente Mutuo potrà altresì essere socio di altra società di mutuo soccorso, a condizione che i soci dell'Ente Mutuo possano usufruire delle prestazioni di quest'ultima.

Potrà aderire a Federazioni od organismi similari aventi per scopo lo sviluppo ed il coordinamento delle mutue volontarie.

Per il raggiungimento dei propri scopi, esso potrà addivenire a convenzioni con Enti e Privati, intese a far conseguire agli aventi diritto all'assistenza, agevolazioni e riduzioni nelle necessarie prestazioni medico - sanitarie e termali.

Potrà infine compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare a condizione che siano secondarie e strumentali alla realizzazione degli scopi sociali e con le modalità previste dal decreto legislativo 117 del 03/07/2017.

Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo all'istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al presente articolo sono svolte nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

Le forme di assistenza, le modalità di erogazione, i diritti e doveri dei soci a riguardo sono precisati in apposito Regolamento interno da approvarsi dall'assemblea dei soci.

ART. 5 - MEZZI

L'Ente Mutuo provvede al conseguimento dei suoi fini con i seguenti mezzi:

- a) con i contributi di anno in anno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione a carico dei soci;
- b) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 117/2017, l'Ente Mutuo può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
- c) con i rendimenti derivanti dal patrimonio dell'Ente Mutuo.

ART. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Ente Mutuo è costituito da liquidità, crediti, beni mobili e immobili, al netto delle relative passività quali risultano dal bilancio approvato dai soci in assemblea ordinaria.

La loro differenza esprime il fondo di riserva, a cui affluiranno i risultati di ogni esercizio sociale.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono impiegate nei seguenti modi:

- a) immobili;
- b) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- c) in obbligazioni di istituti o di società nazionali di credito;
- d) in depositi e conti correnti postali e bancari o in altre forme equiparabili;
- e) in tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

ART. 7 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, i soci si possono suddividere nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori.

In qualità di soci ordinari, ai quali compete l'esercizio dei diritti sociali, possono far parte dell'Ente

Mutuo, le persone fisiche titolari e contitolari di imprese, compresi i soci di società di persone, ovvero imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi e tutti coloro che comunque esercitano o hanno esercitato un'attività lavorativa, tutti in possesso dei diritti civili.

L'iscrizione quali soci ordinari determina, per i soggetti iscrivibili e che ne esprimono la volontà, l'adesione alle Confcommercio Imprese per l'Italia delle rispettive province e alle Associazioni costituenti e/o aderenti. Possono altresì acquisire la qualità di soci ordinari:

- a) coloro che ancorché privi dei requisiti facendone domanda, ottengano parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- b) altre Società di Mutuo Soccorso a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari dell'Ente Mutuo;
- c) i Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

Possono divenire soci sostenitori dell'Ente Mutuo, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 3818/1886, esclusivamente le Confcommercio Imprese per l'Italia dell'Emilia Romagna.

I soci sostenitori con i propri apporti volontari possono partecipare a programmi finalizzati allo sviluppo dell'Ente Mutuo e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile l'attività dell'Ente Mutuo. Ogni socio è iscritto in apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie indicate. I soci sostenitori possono designare, scegliendoli fra i soci ordinari, n. 3 membri del Consiglio di Amministrazione.

L'associazione all'Ente Mutuo dei soci ordinari comporta l'iscrizione in qualità di "aventi diritto" dei familiari conviventi, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione anche in relazione a quanto previsto al secondo comma dell'art. 8.

ART. 8 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per ottenere l'iscrizione all'Ente Mutuo in qualità di socio ordinario, il richiedente deve presentare domanda scritta su apposito modulo fornito dall'Ente Mutuo, specificando in essa anche i familiari da iscrivere quali "aventi diritto" e la formula di assistenza prescelta, allegando copia dello stato di famiglia o autocertificazione.

A ogni aspirante all'iscrizione, e con lui anche ai familiari iscrivibili, potrà essere richiesta visita medica, a insindacabile giudizio dell'Ente Mutuo.

Per ottenere l'iscrizione all'Ente Mutuo in qualità di socio sostenitore, il legale rappresentante dell'ente richiedente deve presentare domanda scritta su apposito modulo fornito dall'Ente Mutuo.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione accettare o meno l'iscrizione.

Il giudizio del Consiglio di Amministrazione relativo alla domanda di iscrizione è insindacabile.

ART. 9 - DOVERI DEL SOCIO

L'iscrizione all'Ente Mutuo impegna il socio ordinario al regolare pagamento del totale importo contributivo annuale per un minimo di due anni e si intende rinnovata tacitamente per uguale periodo in difetto di disdetta, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, da inviarsi entro il 31 ottobre dell'anno in cui ha scadenza l'impegno associativo.

L'iscrizione ed il pagamento avverranno secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Con l'iscrizione i soci ordinari e sostenitori nonché gli "aventi diritto" accettano le norme dello Statuto e del Regolamento e si impegnano ad osservarle.

Le modificazioni statutarie che si ponessero in contrasto con le norme del Regolamento, implicano l'adeguamento automatico del Regolamento stesso alle variate norme statutarie.

ART. 10 - VERSAMENTI DOVUTI DAI SOCI

Per l'iscrizione all'Ente Mutuo, ai soci sono richiesti:

- a) il versamento una tantum della quota di prima iscrizione;
- b) un contributo annuale per il socio ordinario e per ogni componente il nucleo familiare in funzione della formula di assistenza prescelta.

L'importo della quota d'iscrizione, per i soci ordinari e sostenitori e dei contributi annuali viene determinato dal Consiglio d'Amministrazione.

Il vincolo sociale si costituisce dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene l'accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ed è subordinata al pagamento della quota d'iscrizione e, per i soli soci ordinari, anche al pagamento del contributo annuale per sé e per tutti i componenti il nucleo familiare.

Il socio ordinario che non ottemperi nei termini al versamento del contributo annuale, perderà il diritto a qualsiasi assistenza per sé e il nucleo familiare.

Potrà però regolarizzare la sua posizione versando il contributo e gli interessi di mora. In tal caso l'assistenza verrà ripristinata dal momento dell'avvenuta regolarizzazione, sempreché la medesima avvenga entro un trimestre dalla scadenza del termine previsto per il pagamento dei contributi associativi.

In caso contrario, l'assistenza verrà ripristinata dopo novanta giorni dalla data del pagamento.

ART. 11 - PERDITA QUALITÀ DEL SOCIO

La qualità di socio si perde soltanto:

- a) per morte;
- b) per recesso;
- c) per esclusione.

L'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio che non osserva tutte le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento, le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato Esecutivo, legalmente prese, nonché nei confronti del socio che danneggi moralmente e materialmente l'Ente Mutuo. L'esclusione, inoltre, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti, inabilitati, falliti o sottoposti a procedure concorsuali e di quelli che si rendono morosi nei pagamenti dei contributi nonché in caso di rifiuto dell'iscritto a sottoporsi a vista medica di controllo, a richiesta dell'Ente Mutuo e a spese di quest'ultimo.

La deliberazione presa dal Consiglio di Amministrazione viene comunicata al socio a mezzo lettera raccomandata o tramite PEC o indirizzo di posta elettronica che ne garantisca il ricevimento. Il socio può ricorrere, entro quindici giorni dalla notifica della comunicazione, al Collegio di Provirvi.

In tutti i casi previsti nel presente articolo, il socio e i componenti il nucleo familiare iscritto, non hanno diritto ad alcun eventuale rimborso.

Tutte le deliberazioni prese nei confronti del socio si estendono autonomamente ai componenti il nucleo familiare iscritto.

In caso di morte del socio viene mantenuta l'assistenza ai familiari, a carico dei quali resta l'obbligo del pagamento dei relativi contributi riferiti al biennio associativo del socio deceduto; la posizione di socio viene trasferita in capo al più anziano di questi, salvo diversa designazione degli stessi.

È fatta comunque salva la facoltà di recesso dei familiari da esercitare con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o tramite PEC e con effetto dalla scadenza del biennio associativo.

ART. 12 - ORGANI DELL'ENTE MUTUO

Sono organi dell'Ente Mutuo:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Collegio dei Proviviri.

ART. 13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci ordinari e sostenitori iscritti all'Ente Mutuo.

Possono partecipare all'Assemblea i soci, ordinari e sostenitori, risultanti nell'anagrafica soci da almeno sei mesi ed in regola coi contributi associativi.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea, in via ordinaria, è convocata ogni anno entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio.

La convocazione, sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria, è effettuata mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet dell'Ente Mutuo o su un Organo di Stampa a carattere regionale o a mezzo posta elettronica comunicata dal socio al momento dell'iscrizione che ne garantisca il ricevimento, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo di adunanza, il giorno e l'ora, l'indicazione della seconda convocazione - che deve tenersi almeno il giorno successivo alla prima - e, per le assemblee straordinarie, dell'eventuale terza convocazione;
- l'indicazione del giorno e luogo in cui possono essere consultati i documenti concernenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide in prima convocazione allorché sia presente la metà più uno dei soci.

Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) approvare il bilancio d'esercizio redatto ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 117/2017, e qualora ne ricorrano i presupposti - approvare il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017;
- b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) eleggere il Collegio dei sindaci, nominandone il Presidente e determinandone i compensi;
- d) eleggere il Collegio dei Proviviri nominandone il Presidente;
- e) approvare il "Regolamento" dell'Ente Mutuo e le relative modifiche;
- f) deliberare su ogni altro argomento demandato all'Assemblea e posto all'ordine del giorno.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a) modificare lo Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Ente Mutuo e la nomina dei liquidatori;
- c) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento, anche di natura patrimoniale;
- d) deliberare l'unione con altri enti della stessa natura.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria quando:

- il Presidente o il Consiglio d'Amministrazione a maggioranza lo ritengano opportuno;

- su domanda motivata dal Collegio dei Sindaci;
- da almeno un quinto dei Soci ordinari risultanti nell'anagrafica soci da almeno sei mesi ed in regola coi contributi associativi.

In tutti tali casi la richiesta dovrà contenere uno schema dell'ordine del giorno. La convocazione dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta stessa e nelle stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria.

Nei casi d'urgenza, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può essere convocata mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente Mutuo o su un Organo di Stampa a carattere regionale o con un preavviso comunicato con lettera raccomandata anche inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo mail comunicato dai soci al momento dell'iscrizione che ne garantisca il ricevimento non meno di 5 giorni prima di quello dell'adunanza.

Le riunioni dell'Assemblea Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione qualora siano presenti almeno i 2/3 dei Soci ordinari. Qualora nella prima convocazione dell'Assemblea Straordinaria non si raggiungesse il suddetto quorum costitutivo, l'Assemblea potrà tenersi, almeno un giorno dopo, in seconda convocazione, e sarà validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei Soci ordinari.

Se ancora il quorum costitutivo non si dovesse raggiungere, l'Assemblea Straordinaria si terrà, decorso almeno un giorno, in terza convocazione e sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo il disposto del successivo comma del presente articolo.

Per lo scioglimento dell'Ente Mutuo occorre, tuttavia, in terza convocazione la presenza di almeno 1/3 dei Soci ordinari e le deliberazioni saranno validamente assunte se prese con la maggioranza dei 3/5 dei votanti.

Ogni socio ha diritto ad un voto, in particolare i soci ordinari hanno diritto ad un solo voto per sé e per i loro familiari "aventi diritto".

Per la votazione si segue il metodo stabilito dal Presidente salvo che un decimo dei soci presenti non richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso, l'Assemblea delibererà il sistema di votazione.

I soci ordinari possono farsi rappresentare alle Assemblee da altri soci ordinari fornendo loro apposita e specifica delega scritta; non sono ammesse più di dieci deleghe alla stessa persona. I soci sostenitori non possono farsi rappresentare alle Assemblee da altri soci.

Delle deliberazioni dell'Assemblea Generale si redige verbale, firmato da chi ha presieduto l'Assemblea e dal segretario o dal Notaio e deve essere trascritto nel libro delle adunanze dell'Assemblea Generale.

ART. 14 - AMMINISTRAZIONE

L'Ente Mutuo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 17 (diciassette) membri che debbono essere iscritti fra i soci ordinari.

Il Consiglio è composto dal Presidente, che è il Presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia di Bologna o suo designato, da un Vice Presidente e da tre Consiglieri eletti su indicazione della giunta della Confcommercio Imprese per l'Italia di Bologna e da tre Consiglieri designati dai soci sostenitori di cui uno indicato da Confcommercio Imprese per l'Italia di Bologna nonché da nove Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, previa convocazione, effettuata con avviso contenente l'ordine del giorno, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, e ogni qual volta lo richieda il Comitato Esecutivo oppure almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, ovvero lo

richiede il Collegio Sindacale. L'avviso di convocazione deve essere rimesso anche ai Sindaci, i quali devono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Di regola la convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica da inviarsi almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza, mediante telegramma o posta elettronica o fax, da spedirsi almeno due giorni liberi prima della riunione.

Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o telegramma gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi.

La riunione del Consiglio sarà valida, anche in mancanza di tale formalità, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) attuare le norme previste dallo Statuto;
- b) redigere il "Regolamento" e sue modifiche da sottoporre all'Assemblea dei soci. Istituire forme particolari di assistenza e modificare il Regolamento, in caso di urgenza, con efficacia immediata, ferma restando la successiva ratifica da parte dell'Assemblea nella prima successiva seduta;
- c) redigere il bilancio d'esercizio ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 117/2017, e - qualora ne ricorrano i presupposti - approvare il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017;
- d) fissare la quota d'iscrizione ed i contributi annui dovuti dai soci e dagli "aventi diritto", adeguarli eventualmente nel corso della gestione e deliberare l'impiego dei fondi cassa;
- e) valutare, entro il primo semestre di ogni esercizio, se richiedere ai soci, qualora l'esercizio precedente si sia chiuso in perdita, un ulteriore versamento per il ripianamento della stessa. All'eventuale versamento saranno tenuti tutti i soci iscritti durante la gestione chiusa in passivo in proporzione alle quote versate ed entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente;
- f) provvedere in genere all'organizzazione e alla gestione dell'Ente;
- g) fissare e stabilire gli emolumenti ai medici convenzionati, stipulare convenzioni con Enti e privati, approvare il Tariffario delle prestazioni medico specialistiche, diagnostiche e di chirurgia ambulatoriale;
- h) nominare, se lo ritiene opportuno, tra i propri membri un Comitato Esecutivo, stabilendo il numero di componenti con delega di funzioni, poteri e attribuzioni;
- i) nominare, se lo ritiene opportuno, su proposta del Presidente, il Direttore - anche tra esterni - stabilendone la durata dell'incarico, le funzioni, i poteri e le attribuzioni;
- j) erogare eccezionalmente contributi straordinari integrativi;

k) documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività di cui all'articolo 4 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei membri eletti in carica. In caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige verbale, redatto dal segretario, firmato dal Presidente o da suo delegato e trascritti nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere anche adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dai membri del Consiglio di Amministrazione devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa.

Le deliberazioni mediante consultazione scritta, per la cui adozione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori, devono essere trascritte nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere che non interviene alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decade dall'ufficio.

La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla constatazione dei suoi presupposti. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione del Consigliere decaduto con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea.

ART. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Ente ad ogni effetto di legge e statutario, di fronte a terzi e in giudizio. Ne ha la firma che può delegare.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente ed, in assenza, dal Consigliere più anziano di nomina e, a parità, dal più anziano di età.

Al Presidente sono affidati i seguenti compiti:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, fissandone l'ordine del giorno;
- b) eseguire i deliberati dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. In caso d'urgenza il Presidente può assumere decisioni, riservate al Consiglio o al Comitato Esecutivo, con obbligo di riferire alla prima riunione per la convalida del suo operato;
- c) presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea designando il segretario;
- d) decidere sulle materie non contemplate dallo Statuto tra i poteri dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione;
- e) attribuire al Vice Presidente e/o ad altro componente il Consiglio di Amministrazione delega permanente di funzioni per l'attuazione dei rapporti esterni e dell'attività interna dell'Ente;
- g) in generale compiere ogni atto di ordinaria amministrazione.

ART. 16 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, incluso il Presidente, nominati tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, che ne determina altresì i poteri, le deleghe e le attribuzioni.

Il Comitato Esecutivo decade alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, che lo ha nominato.

Qualora venissero a mancare uno o più membri del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione nella prima riunione utile.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza, o impedimento, dal componente più anziano.

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando lo richieda la maggioranza dei suoi membri.

Le convocazioni avvengono per iscritto a mezzo raccomandata, telegramma, e-mail o anche fax almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta.

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei componenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.

Delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si redige verbale, redatto dal segretario, firmato dal Presidente o da suo delegato e trascritti nel libro delle adunanze del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo potrà svolgersi nelle stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni potranno essere anche adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il componente del Comitato Esecutivo che non interviene alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decade dall'ufficio. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla constatazione dei suoi presupposti. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione del componente del Comitato Esecutivo decaduto con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

ART. 17 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale è costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, tutti iscritti al Registro dei Revisori Legali. I sindaci possono essere scelti anche al di fuori dei soci.

Il Collegio sindacale ha le competenze, i poteri, doveri e responsabilità previsti dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile ed effettua la revisione legale dei conti come prevista dal D.Lgs. n. 39/2010 e relaziona, in occasione dell'approvazione del Bilancio in Assemblea, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla destinazione del patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro e sul carattere secondario e strumentale delle eventuali attività di cui all'articolo 4.

Ad essi compete l'emolumento determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, con validità per tutto l'incarico.

Delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci si redige verbale firmato dal Presidente e trascritto nel libro delle adunanze del Collegio.

ART. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, quale organo endosocietario, ha il compito, in funzione di amichevole compositore, di esprimere un preventivo parere, non vincolante, relativamente ad ogni controversia che possa insorgere tra la società e il socio in merito all'interpretazione, all'attuazione e alla violazione dello Statuto e/o del Regolamento.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui due eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, tra cui il Presidente, e uno designato dalla giunta della Confcommercio Imprese per l'Italia di Bologna.

Il Presidente del Collegio provvede alla sua convocazione nei casi previsti dal presente Statuto. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di almeno due membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora venissero a mancare uno o più membri del Collegio, l'Assemblea Ordinaria provvederà alla loro sostituzione nella prima riunione utile.

ART. 19 - DIRETTORE DELL'ENTE MUTUO

Il Direttore dell'Ente Mutuo assume i provvedimenti necessari per assicurare il regolare andamento degli uffici e dirigere il personale dipendente sotto l'aspetto funzionale e disciplinare; attua sul piano esecutivo le delibere degli organi con i quali mantiene gli opportuni contatti. Partecipa con funzioni di Segretario alle riunioni delle assemblee, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alle altre in cui la sua presenza sia opportuna e /o richiesta. Cura la conservazione dei verbali delle riunioni e dei documenti dell'Ente Mutuo. Segnala agli organi competenti eventuali iniziative. Può essere delegato dal Presidente dell'Ente Mutuo alla firma di atti e di corrispondenza entro i limiti che gli saranno assegnati.

ART. 20 - DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

La durata in carica degli organi dell'Ente Mutuo è identica per tutti ed è definita dall'Assemblea Generale dei soci all'atto della nomina con un massimo di cinque anni. Tutti gli organi cesseranno con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri Consiglieri, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, provvedono immediatamente a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 del Cod. Civ., fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, 2° comma per il Presidente. I nuovi membri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare quanto prima l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I membri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno successivo, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea Generale l'approvazione del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 117/2017, e - qualora ne ricorrano i presupposti - del bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017. Gli avanzi di gestione saranno destinati al Fondo di Riserva.

E' fatto comunque divieto, anche in modo indiretto, di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita della società di mutuo soccorso, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 22 - LIQUIDAZIONE O PERDITA DELLA NATURA DI SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

In caso di liquidazione o perdita della natura di società di mutuo soccorso il patrimonio è devoluto ad altre società di Mutuo Soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli artt. 11 e 20 della legge 31/01/1992, n. 59, sentito l'organismo di controllo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23 - CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nel Regolamento Generale, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 117/2017 in quanto compatibili con la disciplina delle SMS e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile.



 051.6487500

 051.6487610

 348.5928958

 info@emecbo.it

 www.emecbo.it